

La proprietà intellettuale nelle botteghe fisiche e virtuali

© 2021 Avv. Francesca Bego Ghina - Dott. Enrico Riccardino
Ing. Edgardo Deambrogi

TUTELA DELL'ASPETTO ESTERIORE E DELL'ALLESTIMENTO INTERNO DEI NEGOZI FISICI O VIRTUALI

tema di attualità per due principali ragioni:

- una fattuale: la *retail experience*
- una di carattere giuridico: ampio dibattito nella giurisprudenza nazionale-internazionale:

- SE
- CON QUALE STRUMENTO
- A QUALI CONDIZIONI



riconoscere tutela

RETAIL EXPERIENCE **nel commercio al dettaglio**

- sempre più diffusi punti vendita contraddistinti da un particolare *lay-out*, ripetuto su scala internazionale;
- Incremento commercio on line – contesto *multi-channel*;
- *Brand identity* nasce da stretta interazione fra *off-line* e *on-line*: elaborazione progettuale unitaria per veicolare la filosofia/i valori del marchio → *fil rouge coerente* ;
- Spazio fisico diventa un biglietto da visita per attirare-fidelizzare → incremento *brand awareness* + volano per vendite *on line*;

**ESIGENZA FORTE DI TUTELARE ELEMENTI DIVERSI DAI
«CLASSICI»**

RETAIL EXPERIENCE
esperienza di acquisto «immersiva»
look and feel

Dott. Enrico Riccardino

- non basta più l'insegna → nome a dominio
- non bastano più i marchi denominativi → marchi non convenzionali: 3D, jingle e suoni, profumi, colori

Ing. Edgardo Deambrogi

- non basta più il software classico → aspetto estetico e grafico del sito web: interfacce, app..
- non basta più tutelare brevetti «classici»: metodo di analisi dell'attrazione del prodotto nelle vetrine del negozio basato su un sistema di intelligenza artificiale

Il primo *concept store* della storia:
RALPH LAUREN – NY - 1986



LE BOTTEGHE IERI ED OGGI

L'uso del termine retrò «bottega» è un richiamo alle origini storiche degli attuali concept store

Bulgari – Roma – 1884 - 2020



LE BOTTEGHE IERI ED OGGI

- **Adele e Edoardo Fendi**
Roma - 1925



- Fendi -**
Roma - 2020



LE BOTTEGHE IERI ED OGGI

G. Gucci – Firenze - 1921



Laboratorio retro-bottega



LE BOTTEGHE IERI ED OGGI

Esterno ed interno della Maison Gucci



Wooster Street -NY (ex spazio industriale) 2018

DIBATTITO GIURIDICO: **la proprietà intellettuale nella bottega**

- **solo il «contenuto»:** protezione dei segni distintivi, aspetto estetico, tecnologia etc. incorporati nei prodotti/servizi che vengono venduti all'interno
- **o anche il «contenitore» ossia l'allestimento fisico o virtuale?:** tre prospettive di tutela
 - marchio
 - disegno-modello
 - opera dell'ingegno

IL CONCEPT STORE

- anni 70-80: la **vendita emotiva**  per vendere prodotti bisogna regalare emozioni
- negozio tradizionale: neutra esposizione di prodotti su scaffali standard
- concept store: spazio progettato per offrire **un'esperienza multisensoriale** di esplorazione e scoperta attraverso suggestioni provenienti da prodotti + elementi **infra-strutturali** (pavimentazioni, pilastri, infissi), **funzionali** (banconi, scaffalature, espositori, sedie, lampade) o **squisitamente estetici** (tendaggi, decorazioni murali, colorazione di pareti...)
- immersione complessiva nella filosofia del brand
- definizione di gusto e stile che riflette identità aziendale
- scelta progettuale reiterata per l'identificabilità per il cliente: asset di proprietà intellettuale (particolarmente valorizzato nel franchising - contratti di distribuzione esclusiva)

CONCEPT STORE E TUTELA AUTORIALE (1)

- Il diritto d'autore protegge le opere d'ingegno originali, conferendo diritti (moralì e patrimoniali) sull'opera originale dal momento e a causa della sua creazione
- Il diritto d'autore **non protegge fatti o idee**: Cass. Civ. 8433/2020: *«l'opera dell'ingegno è tutelata in quanto estrinsecata in una determinata forma e non l'idea in sé e per sé, anche se originale, in quanto l'idea una volta che si sia espressa in una determinata forma diviene, nel suo contenuto intellettuale, di pubblico dominio: da quel momento, tutti possono utilizzarla col solo limite di non riprodurre la stessa forma artistica in cui si è concretizzata ed occorre pertanto che l'idea creativa, in sé non tutelabile, venga «rappresentata» all'esterno e si consolidi in un'espressione nuova, compiuta (e quindi non allo stato grezzo) ed originale che rappresenti «un autonomo e specifico risultato creativo», «un'autonoma e definitiva creazione intellettuale»*
- art. **2575 c.c.** sono opere dell'ingegno, le opere "di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"

CONCEPT STORE E TUTELA AUTORIALE (2)

• Art. 2 della legge n. 633 del 1941 (L.A.): individua, elenca e raggruppa in modo puntuale (ma non tassativo) le opere dell'ingegno, che includono, per quanto qui interessa, fra le opere d'arte applicata:

- **disegni ed opere dell'architettura (art. 2 n.5 L.A.)**
- **opere del disegno industriale (art. 2 n. 10 L.A.)**

• Requisiti dell'opera - **livello minimo di creatività**: tale requisito si identifica con

- **originalità**: frutto di un lavoro intellettuale, che esprima la personalità dell'autore nella libertà di espressione (senza vincoli tecnico-funzionali);
- **novità**: l'opera presenta elementi che oggettivamente la distinguono da altre dello stesso genere.

• Cass. Civ. 8433/2020: **«l'opera dell'ingegno è protetta dall'ordinamento purché presenti un qualche elemento od una qualche combinazione che sia originale, frutto della creatività, ancorché minima del suo autore, così da potersi identificare, pur inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell'autore e da poter essere individuata tra le altre analoghe»**.

• art. 2 n. 10 L.A. : la protezione del diritto d'autore alle **opere del disegno industriale** è subordinata al fatto che le stesse presentino di per sé oltre al carattere creativo **anche il valore artistico**

NOZIONE DI «ARCHITETTURA»

Accezione tradizionale: arte e tecnica per progettare e costruire edifici
progetti d'interni = opera architettonica ex art. 2 n.5 L.A. se
elementi d'arredo inscindibilmente incorporati
nell'immobile/componenti infrastrutturali (infissi,
pavimenti, luci)

Se no = industrial design ex art. 2, n. 10 L.A per i singoli
elementi di cui il piano di arredamento si compone

Accezione odierna: l'attività intellettuale rivolta alla creazione,
modificazione ed organizzazione - anche con elementi mobili
o d'arredo - di qualsiasi spazio per renderlo fruibile dall'uomo
in qualsiasi tipologia di luogo: edifici, ma anche città, parchi,
musei, giardini e interni.

**Architettura di interni come progetto d'insieme è in astratto opera
architettonica, protetta in via autonoma rispetto ai singoli elementi
di industrial design.**

Background del caso KIKO

2005: Kiko – società attiva nella produzione e distribuzione di cosmetici – commissiona ad uno studio di architetti una nuova progettazione della propria rete di negozi monomarca, affinché fosse innovativa e distintiva.

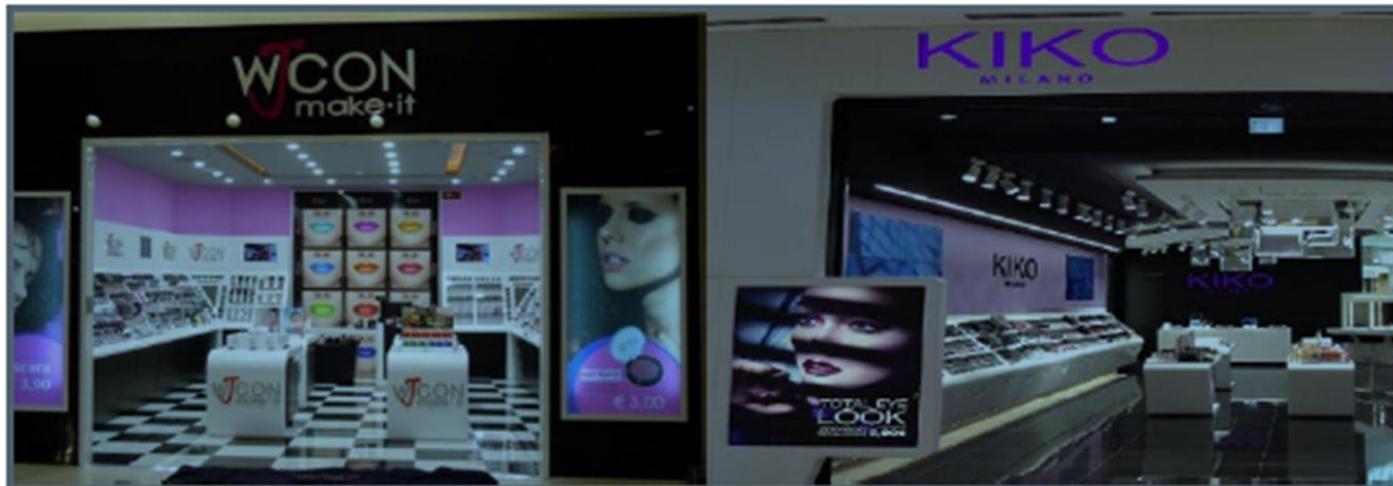
Viene quindi elaborato un progetto in stile minimalista, caratterizzato da simmetria ed essenzialità, l' Archetipo del concept KIKO, fondato sulla scelta, combinazione, coordinamento e la conformazione complessiva – non per necessità funzionale – replicabile in una serie di elementi.

2006: in conformità a tale progetto vengono realizzati nel mondo numerosi punti vendita ad insegna KIKO – deposito di disegno e modello

2010: Kiko si avvede che una impresa concorrente, Wjcon, riproduce nei suoi punti vendita l'originale combinazione di elementi caratterizzanti i negozi KIKO

Archetipo del concept store KIKO

- ingresso open space, con ai lati due grandi grafiche retroilluminate
- espositori laterali con strutture continue ed inclinate
- pareti con alloggiamenti in plexiglas trasparente traforato
- isole a bordo curvilineo posizionate al centro
- numerosi schermi TV incassati in espositori
- combinazione fissa di colori (bianco, nero, rosa/viola)
- punti di illuminazione che diffondono luci «fredde»
- luci effetto discoteca



Impressione visiva d'insieme
Composizione strutturale



Cass. Civ., sez. I, 30/04/2020, n. 8433, Caso Kiko

il concept store di Kiko è opera d'ingegno perché (cfr. Cofemel) :

- **Originale:** cfr. Trib. Milano 13/10/2015: «*al di là della presenza di singoli elementi negli allestimenti correnti del medesimo settore*», la creatività necessaria «*appare connessa **alla combinazione e conformazione complessiva di tutti detti elementi in relazione tra loro.***»
- **identificabile:** elaborazione progettuale completa, concreta e ben definita che esprime un concept, riprodotto in maniera conforme, pur con inevitabile adattamento dell'idea creativa ai vincoli strutturali, dovuto alla conformazione delle singole unità immobiliari
- senza forme tecnicamente imposte/necessarie.

Cass. Civ., n. 8433/2020:
Interior Design vs Opere d'architettura

*il concetto di “**interior design**” si addice maggiormente, per quel che risulta dall'esperienza e dalla giurisprudenza, **a singoli elementi che compongono l'arredamento di un interno**, quali ad esempio, una lampada o una poltrona etc.*

*Il concetto di **architettura di interni** si addice al complesso dell'arredamento di un interno, ad esempio, di un negozio, che si situa nell'**aspetto totale** di questo interno, quando anche sia composto da singoli beni anche mobili.*

*L'opera di architettura d'interni deve essere sempre identificabile e riconoscibile sul piano dell'espressione formale come opera unitaria d'autore, per effetto di precise scelte di composizione d'insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti nell'illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l'impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, **l'esclusiva riguarda il complesso, l'opera unitaria di organizzazione dello spazio, l'utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo***

Cass. Civ., n. 8433/2020:

Interior Design = Opera d'architettura

- progettazione unitaria secondo uno schema in sé visivamente apprezzabile,
- identificabilità di una chiara «chiave stilistica» come impronta personale dell'autore,
- organizzazione e coordinamento in maniera armoniosa di singole componenti
- resa di un ambiente funzionale ed armonico,

a prescindere da

- inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile,
- semplicità dei singoli elementi di arredo, comuni e già utilizzati nel settore,

purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l'autore vuole risolvere

Cassazione civile, sez. I, 30/04/2020, n. 8433
Caso Kiko: quale insegnamento?

Nozione ben delineata ed argomentata (su premesse storico fattuali e giuridiche) di interior design proteggibile come opera architettonica: l'allestimento dei concept store come lavoro architettonico unitario, necessariamente composto da una pluralità di elementi strutturali, funzionali, estetici, purché lo stesso esprima nell'insieme una concezione creativa, personale ed innovativa.

Nozione utile per tutte quelle aziende che fanno del concept store un asset commerciale fondamentale: Kiko, Apple, etc.

La tutela autorale come *back-up!*

